

## **LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 1971, N. 13**

**Provvedimenti per agevolare la frequenza delle scuole per infermieri professionali e per vigilatrici d'infanzia, delle scuole per ostetriche, delle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, delle scuole per tecnici dei laboratori di diagnosi e terapie specializzate, nonché delle scuole per infermieri generici<sup>1</sup>**

**Art. 1.** - (1) Allo scopo di favorire la frequenza delle scuole per infermieri professionali e per vigilatrici d'infanzia, delle scuole per ostetriche, delle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, delle scuole per tecnici dei laboratori di diagnosi e terapie specializzate, nonché delle scuole per infermieri generici funzionanti nella regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni agli enti pubblici locali, dai quali le scuole dipendono.

**Art. 2.** - (1) Le sovvenzioni sono concesse per delega della Regione, dalle Giunte provinciali competenti per territorio in base ad un programma annuale approvato dalle Giunte provinciali stesse, sentito il parere del Comitato provinciale di sanità.

(2) A tale fine gli enti interessati presenteranno domanda alla rispettiva Giunta provinciale entro il 31 marzo di ogni anno; nella domanda dovranno essere indicati la natura della scuola o delle scuole gestite, il numero dei corsi in funzione e dei relativi

---

<sup>1</sup> In B.U. 27 luglio 1971, n. 30.

allievi, il bilancio di previsione concernente l'anno scolastico in corso, nonché l'indicazione degli oneri a carico degli allievi.

(3) Le Giunte provinciali invieranno alla Giunta regionale copia del programma annuale, di cui al primo comma del presente articolo.

**Art. 3.** - (1) Gli enti beneficiari, in base al programma di cui all'articolo precedente, destinano le sovvenzioni loro concesse al rimborso totale o parziale agli allievi della retta e degli altri oneri scolastici.

(2) Gli enti stessi possono altresì concedere assegni di studio ad allievi che devono sostenere particolari oneri per la frequenza delle scuole. La misura di detti assegni è determinata in base alle condizioni di bisogno dell'allievo che ne ha fatto domanda.

(3) Le modalità di concessione degli assegni di studio sono fissate con apposito regolamento adottato da ciascun ente ed approvato dalla Giunta provinciale competente per territorio.

(4) È fatto obbligo agli enti assegnatari di fornire entro il 31 dicembre di ogni anno alla rispettiva Amministrazione provinciale, la dimostrazione e la documentazione dell'impiego dei fondi ottenuti a sensi della presente legge nel corso dell'anno scolastico precedente. Gli importi, eventualmente non utilizzati, dovranno essere impiegati per gli stessi scopi nell'anno scolastico successivo.

**Art. 4.** - (1) Per la concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa annua di Lire 30 milioni.

(2) All'onere di Lire 30 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1971 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

**Art. 5.** - (1) Sino all'entrata in vigore della legge regionale per l'attuazione della riforma sanitaria, le sovvenzioni di cui all'articolo 1 della presente legge saranno concesse anche alle istituzioni o alle associazioni con personalità giuridica, da cui dipendono scuole aperte nel territorio della regione.

#### Norma transitoria

**Art. 6.** - (1) Nella prima applicazione della presente legge, le domande di cui al secondo comma del precedente articolo 2, vanno presentate nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore della legge stessa.